



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 16 marzo 2022

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario, relatore
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR;

VISTA la deliberazione 21/2021/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale 27/2021/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 11/2022 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Giovanni Dalla Pria;

FATTO E DIRITTO

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente “*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*” introdusse in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. “collaborativo” da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto in particolare del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse “ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità” concorrendo “alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno” (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo altresì che tale nuova attribuzione trovasse diretto

fondamento nell'art. 100 Cost., il quale come noto assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo "sulla gestione del bilancio dello Stato" ivi previsto come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, ivi prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.) che comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, come oggi statuito, per ciò che più nello specifico concerne gli enti locali, dall'art. 148 *bis* D. Lgs. 267/2000.

La ratio che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi eurounitari (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di sindacato è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive all'ente appare anch'esso strumentale al perseguimento del rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che peraltro non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, si evince che coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall'altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal d.lgs.118/2011 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno altresì richiamate le linee guida della Sezione delle Autonomie (ci si riferisce in particolare alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per l'esercizio in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Nello specifico, secondo la giurisprudenza (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 40/2014), il controllo ex articolo 148 bis d. lgs. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla strumentazione economico- finanziaria (*“irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico - finanziari degli enti”*, articolo 148 bis, comma 1). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la *“violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria”* (articolo 148 bis, comma 3, primo periodo, d. lgs. 267/2000). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell'*“attuazione dei programmi di spesa”* (articolo 148 bis, comma 3, terzo periodo), per *“la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*. Più specificamente, quest'ultime costituiscono violazioni di danno perché alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico - finanziario dell'ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, le prime (*“violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria”*), che qui astrattamente interessano, costituiscono violazioni di mero pericolo perché il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. A ben vedere, si tratta di pericolo astratto o presunto che si attegga ad elemento costitutivo della fattispecie proibitiva, talché la Corte dei conti lo deve inferire *iuris et de iure* nel momento in cui accerta la violazione. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili *“anche in prospettiva”* (articolo 148 bis, comma 1) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. Ma la presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, onera la Corte dei conti a verificare se si profilano conseguenti effetti, questa volta, dannosi per l'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall'ente locale rilevi l'idoneità /efficacia, in concreto, delle stesse perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

In esito al rendiconto 2017-2018 del comune di Castelvucco (TV), la Sezione si è pronunciata nei termini seguenti (Deliberazione n. 92/2022/PRSE):

1) rileva incongruenze tra i dati trasmessi alla BDAP - Banca Dati delle pubbliche Amministrazioni e i dati riportati nel questionario e nel parere dell'Organo di revisione. Richiama l'attenzione degli organi preposti sulla necessità di porre particolare attenzione alla corretta trasmissione dei dati alla BDAP nonché alla corretta compilazione del

questionario dovendosi rappresentare in questi dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri;

2) accerta la tardiva trasmissione alla BDAP - Banca Dati delle pubbliche Amministrazioni degli schemi di bilancio, con riferimento al rendiconto 2017 nei termini indicati in parte motiva, richiamando l'Amministrazione affinché presti maggior attenzione al procedimento, ricordando le conseguenze sanzionatorie di cui all'articolo 9, comma 1 quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016 n. 160;

3) rileva in relazione al rendiconto 2017, il saldo negativo degli equilibri di parte corrente ed invita l'Amministrazione comunale a mettere in atto le misure opportune nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 162, comma 6 del TUEL;

4) raccomanda il rispetto dell'obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, e invita l'Ente a porre in essere ogni utile azione al fine di rendere effettivo il rispetto delle tempistiche di legge per il pagamento delle somme dovute per servizi, forniture ed appalti;

5) invita l'Amministrazione ad accertare per l'intero importo le obbligazioni giuridiche perfezionate attive anche in relazione alle entrate di dubbia e difficile esazione, escludendo l'accertamento per cassa ed adempiendo all'obbligo di prevedere un congruo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità; sollecita l'ente a porre in atto ogni utile azione, finalizzata ad una verifica delle componenti del risultato di amministrazione, determinando, per esclusione, la corretta valorizzazione dell'avanzo libero;

6) rileva il superamento, con riferimento al rendiconto 2017, del parametro di deficitarietà n. 7 e raccomanda per il futuro di monitorare costantemente le iniziative da porre in essere per mantenere il debito stabilmente entro le soglie stabilite dalla disciplina vigente e richiama l'Ente a un controllo puntuale dei dati in relazione alle incongruenze emerse, nonché agli oneri di verifica spettanti al Revisore;

7) invita ad effettuare le opportune verifiche in ordine alle considerazioni e proposte espresse dal Revisore dei conti, se del caso, mettendo in atto le necessarie iniziative, al fine di scongiurare eventuali situazioni che possano alterare e/o pregiudicare il mantenimento degli equilibri finanziari dell'Ente.

A seguito dell'esame dei questionari sul bilancio di previsione 2019/21 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2019, delle relazioni dell'Organo di revisione relative al bilancio e rendiconto medesimi e degli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), relativi al comune di Castelcucco, emerge la situazione contabile-finanziaria compendiata dalle seguenti tabelle, ordinate per segmenti di materia:

Equilibri di bilancio schemi BDAP – Rendiconto 2019

Si riepilogano i dati estratti dalla Banca dati BDAP:

Rendiconto 2019	
Risultato di competenza di parte Corrente ¹ (O1=G+H+I-L+M)	0,00
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente	-9,93

O3) Equilibrio complessivo di parte corrente	-9,93
Saldo delle partite finanziarie	0,00
Risultato di competenza di parte Corrente (O1=G+H+I-L+M) al netto del saldo negativo delle partite finanziarie	0,00
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)	95.898,42
Z2) Equilibrio di bilancio di parte capitale	95.898,42
Z3) Equilibrio complessivo di parte capitale	95.898,42
Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)	95.898,42
W2) Equilibrio di bilancio	95.888,49
W3) Equilibrio complessivo	95.888,49

¹ ex art. 162, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL).

Fonte: elaborazione Corte dei conti - dati da schemi bilancio BDAP

Pur avendo conseguito un risultato di competenza positivo e l'equilibrio complessivo non sia negativo come prescritto dalla legge n. 145/2018, anche con il concorso di avanzo di parte capitale applicato/utilizzato nella dimensione di euro 307.000,92 nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione, tuttavia è rinvenibile, dal prospetto n. 7 "Verifica equilibri" degli schemi di bilancio BDAP, che a rendiconto 2019 gli equilibri di parte corrente di cui all'art. 162, comma 6, D. Lgs. 267/2000 non appaiono solidi, rappresentando un margine negativo (anche l'esiguo accantonamento a FCDE di ammontare pari a euro 9,93 non trova capienza in tale saldo). Dalla lettura del punto 5 di pag. 4 delle domande preliminari del questionario, come già emerso per l'esercizio 2017, è rinvenibile, inoltre, che nel rendiconto 2019 le somme iscritte ai titoli IV, V e VI delle entrate (escluse quelle entrate del titolo IV considerate ai fini degli equilibri di parte corrente) non sono state destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento. All'esito della richiesta dei ragguagli del caso avanzata dal Magistrato istruttore, l'ente con nota prot. Cdc 12804 del 9 dicembre 2021 replicava nei termini seguenti: *"Vincoli di Finanza pubblica e equilibri Rendiconto 2019. Si concorda nel rilevare la criticità del ricorso alle entrate di conto capitale per il finanziamento di spese correnti che nel consuntivo 2019 ammonta ad € 86.691,48 per le stesse motivazioni espresse al punto 1. Sarà cura di questa Amministrazione comunale assumere l'impegno a ridurre il ricorso a queste risorse nei futuri esercizi".* Ulteriormente, l'ente soggiungeva *"Si concorda con codesta Corte in merito alla situazione difficile degli equilibri finanziari dell'ente in particolare derivante dal ricorso ai proventi di parte capitale per il normale funzionamento dell'Ente. Sarà cura di questa Amministrazione comunale trovare ulteriori risorse di parte corrente derivanti dall'utilizzo dei beni dell'Ente (antenne, utilizzo locali comunali, affitti) e di comprimere per quanto possibile le spese correnti".*

Sebbene sul piano formale, le entrate di parte capitale possano essere destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili, e, in osservanza dell'art. 1, co. 821 della richiamata L. 145/2018, l'ente abbia assicurato un saldo O1) uguale a 0 e un saldo positivo in relazione alla gestione complessiva W1), sul piano sostanziale è necessario, tuttavia, evidenziare la negatività dei saldi intermedi O3 e, in particolare, O2, da cui potrebbero derivare, qualora reiterata negli esercizi successivi, effetti pregiudizievoli in ordine agli equilibri dell'ente.

In ordine alle somme iscritte ai titoli IV, V e VI delle entrate (escluse quelle entrate del titolo IV considerate ai fini degli equilibri di parte corrente) non destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento, la Sezione rammenta il principio contabile o postulato 2 dell' "unità", di cui all' Allegato 1 del D.Lgs. 23 giugno 2001, n.118, per cui *"è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione"*, rimarcando che *"Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento"*, stabilendo inoltre che *"I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa di disciplina delle entrate vincolate"*.

Con riferimento alla situazione sopra rappresentata, lo stesso Organo di revisione ha espresso le seguenti considerazioni e formulato il seguente monito *"Sottolinea e rileva che l'utilizzo dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione per il finanziamento di spesa corrente è un indice critico da tenere monitorato, in quanto la tipologia di entrata è variabile, destinata negli anni a ridursi inevitabilmente. Pertanto si invita l'amministrazione a cercare altre fonti di entrata certe al fine di poter confermare l'attuale trend di spesa."*

La Sezione, nel rimarcare dunque il divieto di copertura delle spese correnti con entrate di parte capitale, salvo i casi espressamente disposti dalla legge, a sostegno della necessità di preservare gli equilibri di bilancio, come prescritto dall'art. 162, comma 6, del D. Lgs. 10 agosto 2000, n. 267, raccomanda di perseguire, in futuro, gestioni che garantiscano il raggiungimento degli equilibri intermedi di parte corrente, stante la costruzione degli equilibri nella mancata osservanza dei termini descritti nell'esercizio 2019 e considerato il rilievo già formulato per l'esercizio 2017, in cui l'ente non rispettava quanto stabilito dall'art. 162, comma 6, D. Lgs. 267/2000 e dall'Allegato 4/1, punti n. 9.10 e n. 13.4, del d.lgs. n. 118 del 2011 (cfr. Corte dei conti, sez. Veneto, Delib. 26/2021/PRSE; 64/2021/PRSE; più in generale, sez. controllo Liguria, Delib. 14/2021).

Equilibri - Bilancio di previsione 2019-2021 e FPV

Dalla lettura del prospetto 7 *"Equilibri di bilancio"* degli schemi di bilancio inviati alla Banca Dati Amministrazioni pubbliche del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della relazione dell'Organo di revisione, si evidenzia per entrambi i cicli di bilancio in esame, un equilibrio corrente "O" e un equilibrio finale "W" pari a 0, grazie all'apporto di entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili. Emerge, in particolare, che non è stato implementato il valore da riferirsi alla voce del Fondo pluriennale vincolato in entrata e in uscita sia di parte corrente che di parte capitale. Nelle conclusioni, il revisore unico richiama l'attenzione dell'ente, esprimendo le seguenti considerazioni e formulando la seguente raccomandazione: *"Ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'art. 162 del TUEL e dalle norme del D.L.gs. n. 118/2011 e dai principi contabili applicati n. 4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo; Ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio; Ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di*

rispettare i limiti disposte dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Sottolinea e rileva che l'utilizzo dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione per il finanziamento di spesa corrente è un indice critico da tenere monitorato, in quanto la tipologia di entrata è variabile, destinata negli anni a ridursi inevitabilmente. Pertanto invita l'amministrazione a cercare altre fonti di entrata certe al fine di poter confermare l'attuale trend di spesa."

All'esito di istanza istruttoria, prot. Cdc 12499 del 29 novembre 2021, l'ente ha reso le seguenti deduzioni, giusta nota prot. Cdc 12804 del 9.12.2021 *"Si conferma che l'equilibrio corrente è realizzato facendo ricorso, come consente la normativa vigente, alle entrate derivanti dai proventi per permessi di costruire, che in questo modo non vengono destinati a spese di investimento, ma al mantenimento e funzionamento del patrimonio dell'ente esistente. L'amministrazione al fine di ovviare a tale situazione di criticità, ha dato avvio alla rinegoziazione dei mutui completata nel 2020, mentre si è ritenuto non opportuno in questo particolare momento storico gravare ulteriormente sulle famiglie aumentando la tassazione e nemmeno ridurre le importanti spese a carattere sociale e le necessarie spese di funzionamento dell'ente. Come pure non è possibile ridurre la spesa del personale essendo il numero dei dipendenti già limitato rispetto alle competenze e ai sempre nuovi adempimenti richiesti agli uffici. Per quanto riguarda il Fondo Pluriennale Vincolato FPV, si fa presente che con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 22-2-2019 si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011, si conferma pertanto che i valori esposti, relativi al FPV riportano di fatto la situazione contabile dell'Ente"*.

La Sezione richiama l'Ente a indicare puntualmente nelle scritture previsionali la voce da riferirsi al Fondo pluriennale vincolato, evidenziando che l'eventuale omessa valorizzazione del Fondo può determinare la mancata applicazione del principio della "competenza finanziaria potenziata" e, conseguentemente, della condizione dell'esigibilità, del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria del D. Lgs. 118/2011, e dei principi generali o postulati di attendibilità e veridicità (cfr. Corte dei conti, sez. controllo Veneto, Delib. 210/2020/PRSE).

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Rendiconto 2019		
Fondo cassa al 31/12/2018	(+)	714.974,53
Totale residui attivi	(+)	112.411,35
Totale residui passivi	(-)	581.179,77
FPV in spesa di parte corrente	(-)	0,00
FPV in spesa di parte capitale	(-)	114.897,37
FPV in spesa per attività finanziarie	(-)	0,00
Risultato contabile di amministrazione	(=)	131.308,74
Totale accantonamenti	(-)	9,93
di cui: FCDE		9,93
di cui: Fondo contenzioso		0,00
di cui: Fondo perdite partecipate		0,00
di cui: Altri accantonamenti		0,00

Totale parte vincolata	(-)	0,00
Totale parte destinata agli investimenti	(-)	67.000,00
Totale parte libera (avanzo)	(-)	64.298,81

Dall'analisi del risultato di amministrazione e delle sue componenti si evince con riferimento al prospetto n. 10 "All. a) Risultato di amministrazione" – degli schemi di bilancio dell'esercizio 2019 trasmessi alla Banca Dati Amministrazioni pubbliche del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un trend in flessione nella dimensione del risultato di amministrazione (da euro 313.823,82 nel 2018 a euro 131.308,74), con una variazione della parte libera da euro 307.023,82 a euro 64.298,81 a fine esercizio 2019; sebbene si desuma il permanere di una dimensione positiva dei margini sopraddebiti, è confermata, come nell'esercizio 2018, la ridotta o assente dimensione di ulteriori componenti (FCDE, accantonamenti e fondi vincolati).

Si sottolinea pertanto, che la congrua quantificazione delle componenti accantonate, vincolate e destinate agli investimenti nel rispetto in termini generali del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011, determina di conseguenza la corretta valorizzazione della componente libera, che sebbene sia positiva e capiente nella fattispecie in esame, deve rispettare i postulati generali dell'attendibilità e della veridicità in un'ottica di determinazione di un quadro fedele che ricerca nei dati contabili di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio.

FCDE, ACCANTONAMENTI E FONDI

In ordine all'accantonamento nel risultato di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, occorre premettere che il rispettivo valore determinato a rendiconto è esiguo e ammonta a euro 9,93, come confermato dai prospetti pubblicati nella Banca Dati pubbliche Amministrazioni. Rispetto all'obbligo della determinazione coerente e attendibile del fondo in questione, è rinvenibile, inoltre, rispettivamente dallo schema 2 "Sezione I.III - Gestione Finanziaria – Entrate Efficienza della riscossione e versamento" di pg. 28 del questionario dell'esercizio 2019 e da pg. 18, 19 e 21 della relazione al rendiconto 2019, che le entrate provenienti dal recupero dell'evasione tributaria da riferirsi all'IMU (cfr. Sez. I.III- Gestione finanziaria- Entrate, pag. 30), da contributi per permesso a costruire e da sanzioni del codice della strada sono verosimilmente accertate per cassa, in quanto le riscossioni presentano un valore esattamente equivalente agli accertamenti. Occorre aggiungere, infatti, che a pg. 20 della Relazione dell'Organo di revisione rispetto al tema "*Sanzioni Codice della strada*" il revisore dichiara che non ci sono residui in quanto le sanzioni vengono accertate per cassa dal Comando di Polizia associato che versa alla fine dell'anno l'incassato. L'ente a riscontro della richiesta di chiarimenti Prot. Cdc n. 12499 del 29 novembre 2021, ha formulato le seguenti controdeduzioni, giusta nota prot. 12804 del 9 dicembre 2021 "*L'ente non ha entrate accertate e non incassate di dubbia esigibilità rilevanti in quanto relativamente ai tributi vengono monitorati e inviati a casa gli F24 ai contribuenti per il pagamento dell'IMU della TASI, della Tosap mentre l'imposta pubblicità è affidata ad un ente esterno, verificando puntualmente l'incasso del dovuto e perseguendo le poche situazioni di evasione. Le sanzioni al CDS che normalmente rappresentano l'altra entrata di dubbia*

esigibilità vengono di fatto incassate per cassa, in quanto vengono liquidate dal servizio associato di Polizia Locale dell'Asolano e della Pedemontana del Grappa dal Comune capofila di Asolo a consuntivo. Ciò premesso si conferma che il FCDE calcolato riporta un valore basso (...). La Sezione rammenta il principio della contabilità finanziaria n. 3.3, declinato al postulato generale n. 9 della prudenza che prevede che *“le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, sono accertate per l'intero importo del credito. Pertanto, per tali entrate è escluso il cd. accertamento per cassa ed è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.”* Secondo lo stesso principio contabile 3.3 *“Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale”*. La Sezione non può pertanto esimersi dal raccomandare il rispetto della disciplina sopra richiamata, evidenziando che l'accertamento integrale delle entrate, pur con le eccezioni previste dal D. Lgs. n. 118/2011, accompagnato dalla contestuale previsione del fondo crediti di dubbia esigibilità, costituisce uno degli aspetti principali della disciplina concernente l'armonizzazione contabile nel rispetto delle disposizioni ex art. 187, co. 1 del TUEL, determinando, per esclusione, la corretta quantificazione dell'avanzo libero.

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 come previsto dall'art. 228 D. Lgs. 267/2000 con atto G.C. n. 13 del 11.03.2020 munito del parere dell'Organo di revisione, come di seguito indicato:

RIEPILOGO GESTIONE RESIDUI	Totali
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	0,00
Minori residui attivi riaccertati (-)	-341,16
Minori residui passivi riaccertati (+)	-28.927,66
Totale gestione residui 2019	28.586,50

Fonte: Schemi di bilancio BDAP – RE19

Da una prima analisi si rileva un minore stock dei residui attivi mantenuti sui residui passivi mantenuti. I residui passivi vedono un incremento annuale di euro 173.210,34, mentre i residui attivi variano con un una flessione nell'esercizio di riferimento pari a euro 9.732,42, dimostrando un efficiente assorbimento delle posizioni di credito in conto competenza e una permanenza marginale di posizioni creditorie formatesi prima dell'esercizio in esame (euro 9.167,11). A pag. 28 della relazione dell'Organo di revisione, lo stesso, a titolo prudenziale consiglia all'Ente *“di ricordare agli uffici di tenere sempre sotto osservazione i residui attivi e passivi - Stante la grave situazione economica attesa per il futuro, a causa della pandemia Covid 19, di accantonare quanto più possibile dell'avanzo di amministrazione”*.

CONCILIAZIONE DEL RISULTATO DI GESTIONE DI COMPETENZA COL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE	
Gestione di competenza	2019
SALDO GESTIONE COMPETENZA*	-206.370,62
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	110.166,41

Fondo pluriennale vincolato di spesa	114.897,37
SALDO FPV	-4.730,96
Gestione dei residui	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	0,00
Minori residui attivi riaccertati (-)	341,16
Minori residui passivi riaccertati (+)	28.927,66
SALDO GESTIONE RESIDUI	28.586,50
Riepilogo	
SALDO GESTIONE COMPETENZA	-206.370,62
SALDO FPV	-4.730,96
SALDO GESTIONE RESIDUI	28.586,50
AVANZO/DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	307.000,00
AVANZO/DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	6.823,82
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019	131.308,74
lettera A principio contabile 4/1 punto 9.6 (verifica rispetto)	
*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2019	

Fonte: schemi di bilancio BDAP - RE

La coincidenza quantitativa (nel caso di specie: euro 131.308,74) del risultato di amministrazione anche nel profilo di conciliazione di cui alla suddetta tabella, a fronte di componenti numeriche diverse dall'art. 186, comma 1, D. Lgs. 267/2000, costituisce riscontro legale privilegiato di siffatto risultato. Invero, il prospetto del risultato contabile di amministrazione viene quantificato partendo dal fondo cassa finale, aumentato delle attività (residui attivi finali complessivi derivanti dalla gestione dei residui e dai residui formatisi nell'esercizio di competenza) diminuito delle passività (residui passivi finali complessivi quindi derivanti dalla gestione dei residui e dalla gestione della competenza e FPV finale) (art. 186, comma 1, *cit.*). Pertanto, al fondo cassa finale vanno relazionate sul piano aritmetico (rispettivamente, in aumento e in diminuzione) le attività e passività intese come valori universali-globali. Diversamente, il prospetto della conciliazione tra risultato della gestione di competenza (cfr. artt. 227, comma 1, e 228, commi 1, 2, 3 e 4, D. Lgs. 267/2000) e risultato di amministrazione (cfr., in generale, art. 154, comma 2, D. Lgs. 267/2000; Min. Interno, Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, 18/11/2008, *Principio contabile n. 3, per gli enti locali, il rendiconto degli enti locali*, punto 59, 4 periodo) giunge alla medesima conseguenza numerica all'esito della sommatoria delle diverse/singole gestioni, quali la gestione di competenza pura (accertamenti di competenza - impegni di competenza), la gestione dei residui data dalla variazione dei residui, il saldo del Fondo Pluriennale Vincolato (di seguito: FPV) (saldo tra FPV iniziale e FPV finale), l'applicazione o meno di avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente (art. 187, commi 2 -3 e 3 *quater*, D. Lgs. 267/2000; punto 8.11 – principio contabile applicato – allegato 4/2 D. Lgs. N. 118/2011). In conclusione, il primo prospetto contiene il risultato di amministrazione inteso come risultato finale di componenti globali (senza distinzione tra competenza e residui). Il secondo prospetto contiene la conciliazione tra risultato della gestione di competenza e risultato di amministrazione (cfr. *Questionari*, n 4, pg. 22, di cui alla Delib. 9/SEZAUT/2020/INPR) e rappresenta le singole gestioni che, interrelate nei termini che precedono, debbono portare al medesimo risultato numerico.

Più specificamente, nel primo prospetto (risultato di amministrazione), il risultato contabile di amministrazione è un saldo che esprime le risorse disponibili dell'ente in quel preciso istante. Trattasi di un margine, vale a dire una differenza in cui: 1) i minuendi sono costituiti da risorse monetarie già disponibili (cassa) e risorse disponibili di diritto (residui attivi cioè crediti); 2) i sottraendi sono costituiti da obbligazioni passive esigibili (residui passivi) ovvero non esigibili ma perfezionate (fondo pluriennale vincolato). Se la differenza è positiva, emerge un avanzo, in caso contrario un disavanzo. Si osservi che, trattandosi di un saldo istantaneo (al 31/12), il margine espone entrate e spese non di periodo ma nella loro accezione sostanziale, in un determinato istante. Focalizzando l'attenzione su questo aspetto se, come riferito, il risultato di amministrazione è un saldo istantaneo (al 31/12), è d'uopo interrogarsi su quale relazione intercorra tra il risultato di amministrazione e lo stesso saldo relativo all'esercizio precedente. Il secondo prospetto di conciliazione dimostra la connessione tra un risultato di amministrazione e quello dell'esercizio successivo o, se si preferisce, quello attuale con quello dell'esercizio precedente (cfr. Principio contabile n. 3, 1 e 4 periodo, *cit.*). La comprensione del sistema muove dagli elementi che compongono le entrate e le spese. Si osservi che, diversamente dal risultato di amministrazione che è un valore istantaneo, proprio perché si ricerca la connessione tra due unità temporali, i valori della conciliazione sono necessariamente intervallati ossia riferiti ad un periodo (l'esercizio) e all'insieme di tutte le operazioni (la gestione) in esso eseguite. Nel vigente sistema contabile, la gestione economico finanziaria si fonda sul postulato n. 16 della competenza (Allegato 1 al D. Lgs. N. 118/2011 – Principi generali – Postulato n. 16 “*Principio della competenza finanziaria*”) che costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni). Ne deriva, imprescindibilmente, che le entrate sono costituite dalle risorse di cui l'ente dispone di diritto, indipendentemente dalla avvenuta riscossione e, di contro, le spese sono costituite dalle obbligazioni passive perfezionate, indipendentemente dall'avvenuto pagamento. Per tale postulato, al fine di determinare un risultato di amministrazione in una certa e determinata unità temporale, è d'uopo muovere da quello precedente e sommare tutte le operazioni (attive e passive) avvenute nel corso dell'esercizio, comprese quelle degli esercizi precedenti non ancora contabilmente esaurite. Rileva la sequenza per cui entrate e spese possono essere nuove o pregresse ed entrambe rimosse o non rimosse. Sommate al precedente risultato di amministrazione, nel prospetto di conciliazione, devono restituire il nuovo risultato di amministrazione.

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2019 Accertamenti (a)	Rendiconto 2019 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	17.334,07	17,284,43	99,71%
Tit.1 competenza	706.853,00	699.207,88	98,91
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	27.468,67	27.419,74	99,82
Tit.3 competenza	178961,57	178.961,57	100,00

L'Organo di revisione non segnala altresì particolari difficoltà in sede di riscossione, come deducibile anche dalla situazione di cassa.

SITUAZIONE DI CASSA

Rendiconto 2019	
Fondo cassa finale	714.974,53
Anticipazione di tesoreria	0,00
Cassa vincolata	--
Indice tempestività dei pagamenti	-8,21

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del Tesoriere. Non vi sono quote di anticipazioni non restituite. La cassa è valorizzata per euro 714.974,53 a fine esercizio, con un *trend* stabile (euro 739.815,89 al 31.12.2018) e l'Ente non ricorre né all'anticipazione di tesoreria né ad anticipazioni di liquidità. L'indicatore di tempestività dei pagamenti risulta avere valore negativo, ossia attesta che i pagamenti sono stati effettuati con una media di -8,21 giorni di anticipo rispetto alla scadenza delle fatture. Nella sezione di pag. 6 "Sezione I – Gestione Finanziaria Flussi e risultato di cassa / Cassa vincolata e anticipazione di tesoreria" del questionario afferente il rendiconto 2019, l'ente attesta al punto 2.1 che non ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2019. Il Responsabile finanziario dell'Ente attesta, tuttavia, con nota del 21 maggio 2021 che *"rispetto alla cassa vincolata periodi 2017-2019, il Comune non ha inserito a bilancio entrate con vincoli destinati da legge, trasferimenti a opere, interventi o prestiti, pertanto non è prevista l'istituzione di somme vincolate"*. Parallelamente, è rinvenibile una consistenza di cassa non esigua, che non presenta pertanto criticità. In ogni caso, la Sezione richiama il proprio precedente (Delib. 144/2021/PRSE) per cui *"Il Collegio ritiene ad ogni buon conto di dover raccomandare il rispetto delle principali previsioni normative attinenti ai vincoli di cassa ed alla loro contabilizzazione, in particolare l'art. 180, comma 3, lettera d) del TUEL, in base al quale l'ordinativo d'incasso deve riportare gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti. Allo stesso modo, l'art. 185 del TUEL impone, al comma 2, lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino "il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti"*. Si richiamano altresì le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 31/2015/INPR (cfr. anche Sez. controllo Veneto, Delib. n. 167/2020/PRSE).

INDEBITAMENTO

	2019
Debito complessivo a fine anno	1.267.929,09

Il livello di indebitamento dell'Ente risulta basso e senza previsioni di incremento nel triennio 2020/2022, rientra in tutti i parametri e limiti stabiliti dal legislatore. L'Ente dichiara nelle domande preliminari del questionario al punto 8 di pag. 4 di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato e/o di finanza derivata.

PIANO DELLA PERFORMANCE

L'Ente, in prima battuta, ha dichiarato al quesito 8 di pag. 3 del questionario afferente il bilancio di previsione 2019/2021, che ha adottato il piano della performance di cui al d.lgs. n. 150/2009 con delibera di G.C. n. 29 del 6.05.2019, unificando organicamente il piano degli obiettivi e quello della performance nel PEG. L'Ente confermava, fin dalla prima dichiarazione resa, di aver adottato il provvedimento tardivamente per l'esercizio 2019, tenuto conto che non aveva l'obbligo di approvare il PEG e pertanto, laddove non si fosse avvalso di tale facoltà, doveva approvare il piano della performance in questione entro il 31 gennaio ex art. 10 del Lgs. 150/2009, oppure in atto separato e autonomo, unificandolo organicamente al PEG ai sensi dell'art. 169 TUEL. (cfr. quesito 8 del bilancio di previsione questionario), entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, assunto con DCC n. 56 del 21/12/2018. In merito alla dichiarata tardiva approvazione del piano e la presunta mancata osservanza delle disposizioni di cui all'art. 7 comma 1 e 10 comma 5 del D.Lgs. 150/2009, l'ente ha fornito le proprie delucidazioni con nota prot. Cdc 12804 del 9.12.2021, precisando che *“La giunta comunale con deliberazione n. 2 del 14.01.2019 ha approvato la delibera “Approvazione del PEG-Piano esecutivo di gestione 2019/2021 (art. 169 del D.Lgs n. 267/2000)” entro i termini previsti dalla vigente normativa (rendiconto approvato con DCC n. del 23/12/2020). L'atto citato dal sottoscritto erroneamente nella relazione si riferisce alla delibera relativa al raggiungimento degli obiettivi e piano della performance, (D.G.C. n. 56 dd 21.12.2019) propedeutica alla compilazione delle schede di valutazione del personale e all'approvazione del conto consuntivo.”*

Occorre premettere, che l'art. 10, co.1 del D.Lgs 150/2009, incardina l'obbligo di redazione del piano della performance a “tutte le pubbliche amministrazioni” e quindi anche all'ente locale. Infatti, il correlato art. 169, co. 3-bis del TUEL afferma “(...) 3-bis: *Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.*” I contenuti del piano, ancorché unificato al PEG (cioè ricompreso quale sub sezione in tale atto), dovrebbero rimanere i medesimi poiché esso ha funzione di programmazione nella specifica materia del personale e dell'efficienza complessiva. Dalla lettura del provvedimento di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 14.01.2019 in questione, si evince tuttavia che l'ente locale ha dunque approvato, seppur in lieve ritardo, unicamente il Piano esecutivo di gestione, stabilendo *“che la determinazione degli obiettivi che l'organo esecutivo fisserà come termini di riferimento per il giudizio e la valutazione sui risultati dell'attività dei Responsabili dei servizi / Titolari di Posizione Organizzativa, secondo gli artt. 107, 196 e 197 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, potrà essere approvata con successivo provvedimento; in mancanza di tale determinazione la valutazione dei risultati sarà effettuata sulla base degli obiettivi indicati nel D.U.P. 2019/2021. In ogni caso i Responsabili dei servizi / Titolari di posizione Organizzativa, al termine dell'esercizio finanziario, sono tenuti a presentare, all'organo esecutivo e all'organismo di valutazione, una specifica relazione sulla gestione di competenza”*.

Oggettivamente l'attività dell'ente sarebbe stata caratterizzata da una semplificazione e un depauperamento della procedura, laddove avesse fatto riferimento ai soli obiettivi del DUP, al fine di rappresentare in modo esaustivo gli obiettivi di performance individuale e gli elementi caratterizzanti la *performance* organizzativa, in contrasto dunque con la ratio della norma originaria che vorrebbe il piano, nella sua "versione integrale", in atti entro fine gennaio, secondo una sequenza temporale legata al ciclo degli atti di programmazione; appare anomalo infatti che in assenza del piano specifico si possa ritenere in ultima istanza di approvare il piano solo con riferimento agli obiettivi del DUP, assunti già a luglio dell'anno precedente.

Ne discende che si debba tener conto che tale autonomo adempimento è funzionale ad un corretto esercizio della programmazione finanziaria dell'ente locale, in un'ottica di integrazione e coerenza con gli altri strumenti di programmazione previsti per legge e che deve definire, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della *performance* dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. L'ente, con successiva nota del 29/12/2021, ha inviato alla Sezione la deliberazione di Giunta comunale n. 29 del 6.05.2019, con cui ha chiarito definitivamente la sua posizione e da cui è rinvenibile il seguente dispositivo del provvedimento *"Di approvare, ai sensi del comma 3 bis dell'art. 169 "Piano esecutivo di gestione" D. Lgs. 267/2000 il Piano delle Performance anno 2019 che prevede l'attuazione di quanto assegnato nei capitoli di bilancio di previsione 2019/2021 approvato con D.C.C. n. 56 del 21.12.2018, che assorbe anche tutti gli obiettivi di mantenimento"*, confermando incontrovertibilmente la tardiva adozione del provvedimento in questione. Si sottolinea pertanto, che l'adozione del piano, per tutti gli enti locali, è anche condizione necessaria per l'esercizio della facoltà assunzionale negli esercizi finanziari a venire e che l'assegnazione, in via preventiva, di precisi obiettivi da raggiungere e la valutazione successiva del grado di raggiungimento degli stessi rappresentano una condizione indispensabile per l'erogazione della retribuzione di risultato. Infine, l'eventuale accertamento della mancata adozione del Piano della Performance, può comportare, altresì, il divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che ne risultino responsabili.

Nel delineato contesto, la Sezione invita l'ente ad operare ogni utile azione, al fine di assicurare costantemente le verifiche del caso sia in ordine all'adozione puntuale del piano della performance di cui all'art. 10 D. Lgs. 150/2009 e all'art. 169, co.3 e 3-bis D. Lgs. 267/2000 sia, eventualmente, in ordine alla corretta osservanza degli obblighi conseguenziali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminati i questionari sul Bilancio di previsione 2019-2021 e sul Rendiconto per l'esercizio 2019 del Comune di Castelvico (TV),

ACCERTA

nei termini ed alle condizioni di cui in parte motiva,

- 1) il reiterato mancato rispetto degli equilibri di competenza di parte corrente per negatività del saldo O2) e prende atto altresì dei risultati negativi intermedi O3) di parte corrente; raccomanda pertanto di mettere in atto ogni utile azione, per gli esercizi futuri, al fine del perseguimento e consolidamento degli equilibri intermedi di parte corrente, tenendo in considerazione l'invito formulato dall'Organo di revisione;
- 2) la dimensione pari a zero nel bilancio di previsione 2019/2021 del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e capitale, sia in entrata che in uscita, e richiama l'ente all'osservanza del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui al d. lgs. n. 118/2011, esortando l'Ente per il futuro ai conseguenti adeguamenti giuscontabili;
- 3) la valorizzazione pari a zero della cassa vincolata e invita l'Ente a mettere in atto ogni utile azione finalizzata a un costante monitoraggio sull'indicazione della natura libera o vincolata nei titoli degli incassi e dei pagamenti;
- 4) il mancato accertamento integrale delle entrate, e richiama l'ente a porre in atto le misure necessarie, finalizzate ad una previsione attendibile dell'FCDE e contestualmente ad una verifica di tutti i fondi e gli accantonamenti del risultato di amministrazione, determinando, per esclusione, la corretta valorizzazione dell'avanzo di amministrazione in osservanza del punto 3.3 dell'all. 4/2, d. lgs. n. 118/2011 e dell'articolo 187, comma 1 del TUEL;
- 5) l'adozione tardiva del piano della performance, invitando l'ente ad un puntuale adempimento e a vigilare sull'osservanza del processo correlato a tale strumento di programmazione, tenendo in debita considerazione il correlato regime sanzionatorio e gli obblighi conseguenziali.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Castelvico (TV).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 16 marzo 2022.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

f.to digitalmente Giovanni Dalla Pria

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 23 settembre 2022

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini